

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

(Ufficio del Presidente)

Prot.n. <u>4016</u> ().

Al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale <u>UFFICIO I° - ROMA</u>

A Tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario Ai Presidenti di Sezione - sede Ai Giudici del settore penale - <u>sede</u> Ai Responsabili delle Cancellerie - <u>sede</u>

OGGETTO: delega ai Presidenti di Tribunale della stipula delle Convenzioni per lavori di pubblica utilità a norma dell'art.54 D.L.vo 28.8.2000 n. 274 - trasmissione copia Convenzione stipulata.

Trasmetto copia della Convenzione stipulata da questa Presidenza con l'associazione "Pubblica Assistenza Life Soccorso Luzzi" in data 23.02.2022 per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Cosenza, 01.03.2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (dott.ssa Maria Luisa Mingrone)

TRIBUNALE DI COSENZA E LIFE SOCCORSO LUZZI

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N° 274 DEL 28/8/2000 E 2 D.M. 26/03/2001

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di febbraio nel Palazzo di Giustizia di Cosenza

J.

TRA

Il Tribunale di Cosenza, C.F. 80007050786, nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato dal dott. Piero SANTESE, Presidente Vicario, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità di delegato del Presidente del stesso Tribunale di Cosenza, domiciliato per la carica nel Palazzo del Tribunale di Cosenza, sito alla Piazza Fausto e Luigi Gullo, 87100 Cosenza (CS)

E

L'Associazione "Pubblica Assistenza LIFE (soccorso Luzzi) organizzazione di volontariato", C.F. 198094230780, nel seguito indicato come Associazione, rappresentata dal sig. GAGLIARDI Giuseppe, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità di Presidente nonché l.r.p.t. della stessa, domiciliato per la carica nella sede dell'Associazione, sita in Luzzi (CS) alla Via Ginestreto snc – Piazzale Cesare Dima, Cap 87040

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D.lgs. 28/08/2000 n° 274, Il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali sono stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 86 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2 co. 1 del D.M. 26/03/2001, emanato dell'art. 54 co. 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di

quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 co. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Associazione "Pubblica Assistenza LIFE (soccorso Luzzi) organizzazione di volontariato" rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'associazione "Pubblica Assistenza LIFE (soccorso Luzzi) organizzazione di volontariato" consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, o comunque coloro che sono sottoposti a programma di messa alla prova come previsione di l.p.u., prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività. L'Associazione specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. L'assegnazione del condannato, o di colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, alla pena del lavoro di pubblica utilità presso l'Associazione è in ogni caso subordinata a preventivo assenso dell'Ente stesso.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza dii condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 22 co. 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Associazione che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa del condannato o di colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, ed impartire ad esso le relative funzioni: il Presidente dell'Associazione nella persona del sig. GAGLIARDI Giuseppe. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.



J

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del codannato, o di colui che è sottoposto al programma di messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Associazione si impegna, altresì, a che il condannato o colui che è sottoposto al programma di messa alla prova, possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Associazione di corrispondere al condannato, od a colui che è sottoposto al programma di messa alla prova, una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da esso svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione del condannato, o di colui che è sottoposto al programma di messa alla prova, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

Il soggetto indicato, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati o di coloro i quali sono sottoposti al programma di messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dei predetti condannati o di coloro i quali sono sottoposti al programma di messa alla prova.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, i termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

ger

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di 2 anni con decorrenza dal 22/02/2022 e sino al 22/02/2024

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Cosenza, lì 23, febbraio 2022

Il Presidente Vicario Dott. Piero SANTESE Il Presidente dell'Associazione

GAGLIARDI Giuseppe

P.IVAIC.F. 92094230700 Via Giacotroto ene - 87040 Luzzi (Ce) Coll.320.1732039 Paz 09841864077 E-mill: Moyekeppolazzi Olibero.is